



IL TRIBUNALE FEDERALE

riunitosi presso i locali della Federazione Italiana Sport Equestri (FISE), così composto:

Avv. Lina Musumarra – Presidente Relatore

Avv. Stefano Ciulli - Componente

Avv. Valentina Mazzotta – Componente

per decidere in ordine al procedimento a carico del Teaterno Sporting Club ASD in persona del Presidente e legale rappresentante Sig. Valeriano Lissa Lattanzio (Tessera FISE n. 002174)

PREMESSO CHE

- in data 20 aprile 2017 la Sig.ra Anael Genny D'Onofrio inviava a mezzo mail alla Procura Federale, per il tramite del Dipartimento Organi di Giustizia, una segnalazione avente ad oggetto l'esclusione della medesima segnalante dal Concorso ippico svoltosi a Chieti dal 21 al 23 aprile 2017;
- in particolare, come riportato nell'atto di deferimento, *“in data 17 aprile 2017 la sig.ra Anael Genny D'Onofrio formalizzava la propria iscrizione al Concorso ‘National Show Jumping A*’ Chieti 21-23 aprile 2017 in programma presso il Teaterno Sporting Club ASD. Nonostante l'iniziale accettazione da parte del sistema informatico della richiesta di iscrizione della sig.ra Anael Genny D'Onofrio, successivamente la stessa veniva cancellata su iniziativa degli organizzatori dell'evento. Il Teaterno Sporting Club ASD ha accettato l'iscrizione di altri tesserati al Concorso” (...)* *“pervenute successivamente a quella della sig.ra (...) ed effettuate sino al 20 aprile 2017”*;
- nel corso dell'audizione dinanzi alla Procura Federale avvenuta in data 10 maggio 2017, il Sig. Valeriano Lissa Lattanzio ha affermato che *“il motivo per il quale ho ritenuto di poter escludere la sig.ra D'Onofrio è riconducibile alla norma 8.1 del Regolamento Salto Ostacoli”*, rilevando, altresì, che *“le note vicende personali erano alla base di questa decisione, che ritenevo supportata e autorizzata dalla norma su menzionata”*;
- in data 21 giugno 2017 la Procura depositava avviso di conclusione indagini e contestuale intenzione di deferimento dinanzi al Tribunale Federale, assegnando i termini per la difesa;
- il Sig. Lissa Lattanzio depositava memoria difensiva con la quale avanzava richiesta di archiviazione;
- il 18 luglio 2017 la Procura depositava atto di incolpazione e deferimento *“per l'arbitraria ed ingiustificata esclusione della tesserata (...)”*, con conseguente violazione dell'art. 1, comma 1, del Regolamento di Giustizia nonché dell'art. 8.5 del Regolamento Nazionale Salto Ostacoli;
- in seguito al deposito dell'atto di deferimento il Presidente del Tribunale Federale fissava la trattazione del procedimento per l'udienza del 12 settembre 2017, rinviata d'ufficio al 28 settembre;
- a tale udienza, dopo ampia discussione, la Procura Federale si riportava all'atto di deferimento, chiedendo



Federazione Italiana Sport Equestri

l'applicazione della sanzione della censura e dell'ammenda di euro 300,00, rilevando che *“il deferito ha capito di aver sbagliato e che la segnalante ha successivamente partecipato a tutte le manifestazioni organizzate presso il circolo di cui è Presidente il deferito”*; la difesa del deferito chiedeva il proscioglimento, in subordine l'applicazione della minor sanzione con la valutazione delle attenuanti generiche di cui all'art. 9 del Regolamento di Giustizia;

- il Tribunale riservava la motivazione depositando il dispositivo all'esito dell'udienza.

RILEVATO CHE

- in base a quanto è stato denunciato dalla segnalante Sig.ra D'Onofrio, assunto a fondamento dell'atto di deferimento dalla Procura, unitamente all'esito dell'audizione del Sig. Valeriano Lissa Lattanzio e della documentazione acquisita, la condotta contestata a quest'ultimo, nella qualità di Presidente del circolo ippico Teaterno Sporting Club ASD, quale ente organizzatore del concorso *“National Show Jumping A*”*, è quella della *“arbitraria ed ingiustificata esclusione della tesserata”* dal predetto concorso;

- la ricostruzione dei fatti operata nell'atto di incolpazione e deferimento risulta adeguatamente dimostrata. Si fonda infatti sulla violazione da parte del deferito delle norme contenute nel Regolamento Nazionale Salto Ostacoli, in particolare, dell'art. 8.5, in tema di *“Iscrizioni”* a tenore del quale *“In tutte le manifestazioni riconosciute, gli Enti organizzatori non potranno mai, nei limiti stabiliti dal programma e dalle norme del presente regolamento, rifiutare l'iscrizione di un cavallo iscritto nei ruoli federali o di un concorrente munito di regolare autorizzazione a montare. Una tale decisione è solo di competenza della F.I.S.E., presa di sua iniziativa o su richiesta motivata dell'Ente organizzatore”*.

Nessun dubbio si pone in ordine alla circostanza che la Sig.ra D'Onofrio risultava aver formalizzato la propria iscrizione alla gara oltre il termine massimo previsto dall'art. 8.1 del Regolamento in esame, per il quale *“Nei Concorsi le iscrizioni non sono ritenute valide se sono state fatte anteriormente a 30 giorni dalla data di chiusura delle stesse. Il termine ultimo per iscriversi al concorso è di 8 gg. prima dell'inizio della manifestazione”*. Ciò che rileva, ai fini della ritenuta responsabilità disciplinare in capo al deferito, è l'aver cancellato tale iscrizione - pervenuta oltre il suddetto termine - dopo l'iniziale accettazione da parte del sistema informatico, senza aver seguito l'iter procedimentale richiesto dal successivo art. 8.5.

Il Sig. Lissa Lattanzio, infatti, non poteva procedere autonomamente a tale esclusione, spettante unicamente alla FISE. Né possono rivestire efficacia esimente o attenuante le motivazioni addotte dal deferito in sede di audizione davanti alla Procura Federale per giustificare l'esclusione della Sig.ra D'Onofrio dal Concorso ippico, ovvero i contrasti di natura personale insorti già da qualche tempo tra la segnalante e il deferito, i quali, peraltro, come confermato da quest'ultimo all'udienza del 28 settembre 2017, non sono mai stati portati all'attenzione del Consiglio direttivo del Teaterno Sporting Club dal medesimo presieduto.

P.Q.M.



Federazione Italiana Sport Equestri

Il Tribunale Federale, come sopra composto, visti gli artt. 1 e 6 lett. b) e c) del Regolamento di Giustizia FISE e 2 del Codice di Comportamento Sportivo Coni, in accoglimento del deferimento della Procura Federale

APPLICA

al Sig. Valeriano Lissa Lattanzio in qualità di Presidente e legale rappresentante del Teaterno Sporting Club ASD la sanzione della censura e della ammenda di euro 300,00.

Si incarica la Segreteria affinché comunichi senza indugio il contenuto della presente decisione all'Ufficio del Procuratore Federale e al Deferito, curandone la pubblicazione sul sito istituzionale della Federazione e l'immediata esecuzione, con avvertimento che la mancata ottemperanza alle sanzioni inflitte costituisce illecito disciplinare ai sensi dell'art. 13 del Regolamento di Giustizia FISE.

Roma, 3 ottobre 2017

Presidente Relatore: F.to Avv. Lina Musumarra

Componente: F.to Avv. Stefano Ciulli

Componente: F.to Avv. Valentina Mazzotta